



COMUNE DI COLLARMELE

Provincia di L'Aquila

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLA PALESTRA COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.

del

—

INDICE

Art. 1	Principi generali riferiti all'intervento dell'Amministrazione nel sistema sportivo locale	3
Art. 2	Oggetto e finalità	3
Art. 3	Individuazione dell'impianto sportivo	3
Art. 4	Principi generali in relazione all'utilizzo della palestra	3
Art. 5	Linee-guida per l'uso della palestra	3
Art. 6	Apertura all'utenza	4
Art. 7	Attività compatibili	4
Art. 8	Pianificazione delle attività	4
Art. 9	Concessione in uso	4
Art. 10	Modalità per l'assegnazione della concessione in uso	5
Art. 11	Graduatoria	5
Art. 12	Condizioni particolari relative alla concessione	6
Art. 13	Obblighi ed oneri a carico degli utenti	6
Art. 14	Disciplina delle tariffe	7
Art. 15	Modalità di pagamento delle tariffe	8
Art. 16	Sospensione della concessione	8
Art. 17	Ritiro e revoca della concessione	8
Art. 18	Norme generali sulla vigilanza	9
Art. 19	Manutenzione e pulizia della palestra	9
Art. 20	Cauzione	9
Art. 21	Pubblicità commerciale	9
Art. 22	Norme transitorie	9
Art. 23	Entrata in vigore e abrogazione di norme	9

Art. 1 Principi generali riferiti all'intervento dell'Amministrazione nel sistema sportivo locale

L'Amministrazione comunale interviene nel sistema sportivo locale per sostenere i soggetti che vi operano. A tale scopo essa esplica la propria azione sviluppando rapporti con soggetti pubblici e valorizzando la collaborazione con operatori privati e organizzazioni senza scopo di lucro. L'Amministrazione, in particolare, favorisce e promuove le autonome iniziative dell'associazionismo e, in casi determinati, compatibilmente con le esigenze di bilancio, le sostiene economicamente.

Art. 2 Oggetto e finalità

Coerentemente con i principi di cui all'art. 1 e secondo quanto consentito dalla normativa vigente in materia, il presente Regolamento disciplina l'uso pubblico della palestra comunale, come individuata nell'art. 3, per il soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

A tal fine sono considerati di preminente interesse generale:

- a) l'attività sportiva dell'utenza scolastica; -
- b) l'attività motoria e rieducativa per disabili e anziani;
- c) l'attività sportiva per preadolescenti e adolescenti;
- d) le attività sportive amatoriali;
- e) l'attività agonistica organizzata da soggetti riconosciuti dal C.O.N.I. attraverso campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali.

Art. 3 Individuazione dell'impianto sportivo

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per "palestra comunale", l'immobile iscritto nei beni del patrimonio indisponibile del Comune di Collarmele sito in Piazza Centrale, così come meglio individuato nell'allegata planimetria.

Art. 4 Principi generali in relazione all'utilizzo della palestra

Compatibilmente con le esigenze connesse alle attività sportive scolastiche, che sono di tipo riservato, la palestra è posta a disposizione degli organismi di cui al p.to 2 dell'art. 5, aventi sede nel territorio del Comune di Collarmele o nei Comuni limitrofi, con finalità di interesse pubblico e/o generale.

Art. 5 Linee-guida per l'uso della palestra

L'uso della palestra comunale, delle attrezzature e dei servizi in essa esistenti è assicurato:

1. alle scuole;
2. alle associazioni sportive affiliate alle federazioni nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., alle società sportive, alle associazioni amatoriali e non affiliate a federazioni del C.O.N.I., nonché agli enti, alle associazioni e alle altre organizzazioni non tipicamente sportivi che, nel rispetto del proprio statuto, perseguano anche finalità di promozione e divulgazione della pratica sportiva, motoria, motorio- rieducativa o socio-ricreativa.

In particolare, l'uso della palestra comunale è accordato per:

- a) attività sportive curriculari, extracurriculari, sperimentali o agonistiche dell'utenza scolastica;

- b) attività sportive, motorie o motorio-rieducative rispondenti in special modo ai bisogni delle fasce dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'handicap della terza età e del disagio;
 - c) allo svolgimento di allenamenti, tornei, campionati o manifestazioni degli aderenti alle associazioni, società e agli enti di cui al presente p.to 2.
3. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di utilizzare in proprio la palestra per attività di promozione della pratica sportiva. Tale riserva è piena e libera potendo l'Amministrazione disporre del bene anche a mezzo di modifica, sospensione o revoca della concessione a terzi, senza pretesa alcuna da parte del concessionario, salvo il diritto al rimborso della tariffa dovuta.

Art. 6 Apertura all'utenza

Alle attività sportive scolastiche è riservata l'apertura della palestra in orario antimeridiano e, secondo la turnazione da definire, in orario pomeridiano di tutti i giorni feriali.

Per gli utilizzatori diversi dall'utenza scolastica come individuati nel p.to 2 dell'art. 5, la palestra è aperta in orario pomeridiano di tutti i giorni feriali ovvero in orario antimeridiano qualora non ci siano esigenze delle istituzioni scolastiche.

Per casi determinati, da definire con atto di gestione, essa può essere aperta anche la domenica.

I giorni di apertura della palestra e la ripartizione delle fasce orarie di utilizzo per i diversi utenti sono dettagliatamente calendarizzati dal responsabile del competente ufficio comunale, in ossequio a quanto disposto nell'art. 8.

Non è consentita da parte degli utenti alcuna forma di autonoma gestione dei giorni e degli orari di utilizzo dell'impianto, in particolare attraverso scambi o cessioni ad altro utente di turni già assegnati.

Art. 7 Attività compatibili

La pratica di discipline sportive e lo svolgimento delle altre attività previste nel presente Regolamento devono essere compatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali della palestra, considerate anche in relazione alle esigenze di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

Art. 8 Pianificazione delle attività

Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente la Giunta provvede a stabilire la programmazione d'uso della palestra per le attività di cui al p.to 2, lett. a), b) e c) dell'art. 5. In particolare, essa provvede:

- 1. a formulare gli indirizzi concernenti i giorni e le fasce orarie di utilizzo dell'impianto per ciascuna attività.
- 2. a indicare il valore economico della fascia d'uso in base alle specifiche attività potenzialmente praticabili.

La programmazione d'uso della palestra sarà basata sui seguenti criteri fondamentali:

- a) dimensionamento dell'attività che il soggetto potenziale utilizzatore intende svolgere;
- b) frequenza d'uso;
- c) numero di aderenti a ciascun sodalizio coinvolti nell'attività;
- d) esigenze per utilizzi speciali o connesse ad attività di eccellenza.

Art. 9 Concessione in uso

Alla gestione della palestra provvede il Comune di Collarmele, attraverso gli uffici competenti, con oneri a proprio carico per i costi di esercizio relativi ai servizi di energia elettrica e acqua.

Il rapporto di concessione, fatte salve le eccezioni espressamente previste nel presente Regolamento, è a titolo oneroso.

Il responsabile del competente ufficio comunale formalizza il rapporto con i soggetti utilizzatori della palestra mediante atti concessori e contratti accessivi, che devono obbligatoriamente prevedere:

- a) i giorni e le fasce orarie di utilizzo;
- b) la durata dell'utilizzo;
- c) gli obblighi del concessionario;
- d) le modalità specifiche di utilizzo dell'impianto sportivo;
- e) i profili economico - tariffari;
- f) le responsabilità del concessionario;
- g) gli eventuali limiti d'uso della struttura, nonché delle sue attrezzature e servizi;
- h) le modalità per verifiche e controlli;
- i) i profili inerenti la modifica, la decadenza, il ritiro e la revoca della concessione.

La concessione è soggetta a tutte le norme che regolano l'uso degli impianti sportivi, anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Art. 10 Modalità per l'assegnazione della concessione in uso

Fermo restando l'uso riservato per le attività sportive scolastiche e per le esigenze del Comune, il responsabile dell'ufficio comunale competente, nell'ambito dell'accertata disponibilità dell'impianto, rilascia la concessione al soggetto o ai soggetti tra quelli indicati nel p.to 2 dell'art. 5 che ne abbiano fatta richiesta, a seguito di avviso pubblico. La durata della concessione è di norma annuale, fatta salva la possibilità di prevedere una maggiore durata, in base alla tipologia delle attività e del progetto, comunque non superiore al triennio.

All'istanza di concessione, da redigersi in forma scritta secondo le modalità previste nel precitato avviso pubblico, le associazioni, le società e gli altri enti interessati devono allegare:

- a) lo statuto e l'atto costitutivo regolarmente registrati, oltre l'atto di nomina del legale rappresentante;
- b) la composizione degli organi direttivi;
- c) il curriculum dell'attività svolta e, per le società affiliate agli enti di
- d) promozione sportiva, copia dell'affiliazione agli enti medesimi;
- e) il progetto dell'attività che si intende svolgere;
- f) l'elenco degli istruttori che si intendono impiegare, con indicazione delle relative qualifiche (laureato in scienze motorie, diplomato I.S.E.F., maestro dello sport, tecnico delle federazioni del C.O.N.I. o degli enti di promozione sportiva).

La mancata presentazione nei termini previsti dall'avviso pubblico dei documenti, degli atti e delle relazioni di cui al precedente comma comporterà l'esclusione dalla procedura di assegnazione.

Art. 11 Graduatoria

Nel caso di richieste eccedenti la disponibilità della palestra, ferme le previste riserve d'uso per le attività scolastiche e comunali, si procederà d'ufficio alla formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) per progetti specifici rivolti alle attività motorie dei disabili e degli anziani: cinque punti;
- b) per progetti specifici rivolti alle attività motorie dei soggetti disagiati e a rischio: cinque punti;
- c) per progetti specifici rivolti alle attività sportive di gruppi in età scolare: cinque punti;
- d) per progetti relativi ad attività motorie specialistiche, di tipo rieducativo/riabilitativo: tre punti;
- e) per istruttori o personale tecnico: un punto per ogni attestato di partecipazione a corso di specializzazione certificato dal C.O.N.I. o da altri enti legalmente riconosciuti: fino a cinque punti;
- f) per il curriculum: un punto per ogni anno di attività specifica del soggetto richiedente attestato da federazioni sportive nazionali o da enti legalmente riconosciuti.

L'ufficio comunale competente, tenuto conto dei punteggi assegnati, formula la graduatoria. A parità di titoli, la preferenza è attribuita all'associazione, alla società o ad altro ente con maggiore anzianità di attività, così come risultante dagli atti acquisiti. In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio secondo criteri che assicurino trasparenza e pubblicità.

Le associazioni, le società e gli enti che hanno presentato istanza di concessione conformemente ai requisiti richiesti vengono inseriti in un elenco utilizzabile ai fini anche di quanto previsto nell' art. 12, quinto comma.

Art. 12 Condizioni particolari relative alla concessione

Il soggetto utilizzatore è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione-contratto contenente le condizioni alle quali è assegnata la palestra.

Al soggetto utilizzatore è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi il bene assegnato in uso. La violazione di tale divieto comporta la decadenza immediata della concessione.

Il competente ufficio comunale provvede periodicamente a controllare la rispondenza fra l'assegnazione in uso della palestra e il suo effettivo utilizzo da parte del concessionario.

Nel caso di una pluralità di concessioni, i singoli utilizzatori possono costituirsi in comitato d'uso, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle concessioni.

In caso di rinuncia della concessione, il soggetto rinunciatario ne dà tempestiva comunicazione scritta al responsabile del preposto ufficio comunale, il quale, per scorrimento della graduatoria, provvede ad una nuova assegnazione in favore dell'aspirante collocato in posizione utile.

Quando, a seguito delle avvenute assegnazioni, residui disponibilità per l'uso della palestra, la stessa può essere concessa anche in via del tutto occasionale.

Art. 13 Obblighi ed oneri a carico degli utenti

Il rapporto di concessione è regolato dai seguenti obblighi e oneri.

1. Nell'uso della palestra gli utenti sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio. Essi sono sempre tenuti a segnalare per iscritto agli uffici comunali atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi e di quelli del concedente accaduti nella palestra prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.
2. Gli utenti assumono la diretta responsabilità civile e penale dell'attività che si svolge nella palestra con tutte le conseguenze dirette e indirette ad essa connesse, esonerando il Comune di Collarmele da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose.
3. Gli organi direttivi delle associazioni, delle società e degli enti assegnatari provvedono ad assicurare i partecipanti alle previste attività, nonché a stipulare apposita polizza

assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dell'impianto e delle eventuali attrezzature concesse in uso.

4. Gli utenti si impegnano a non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria dell'impianto.
5. Gli utenti sono tenuti a lasciare ogni giorno l'impianto perfettamente agibile ed in idoneo stato, con particolare riguardo alla situazione igienico-sanitaria.
6. Gli utenti concordano con l'ufficio comunale competente l'eventuale erogazione del servizio di riscaldamento e la relativa ripartizione degli oneri a carico degli utenti stessi.
7. Ove la palestra ne sia provvista, è consentito lasciare negli appositi armadietti indumenti e oggetti personali. Al termine di allenamenti, manifestazioni sportive ed extra sportive gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi dagli effetti personali l'impianto, gli spogliatoi e i servizi. Il Comune e l'eventuale personale addetto alla custodia non rispondono in alcun modo di eventuali ammanchi di cose depositate dagli utenti.
8. L'accesso alla palestra e agli spogliatoi durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
9. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza dei servizi e presidi di pronto intervento e di ordine pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive ed extra sportive.
10. Gli assegnatari della palestra sono tenuti a sottoscrivere, nella persona del proprio legale rappresentante, un apposito disciplinare contenente le seguenti clausole:
 - a) assunzione di ogni e qualunque responsabilità sia nei confronti del personale addetto che verso terzi, in ordine alle attività svolte nella palestra;
 - b) impegno al risarcimento immediato per qualsiasi danno arrecato all'impianto e alle attrezzature durante l'orario di utilizzazione;
 - c) impegno a non installare nella palestra, senza la preventiva autorizzazione del competente servizio comunale, attrezzi fissi o mobili che possano pregiudicare o limitare l'attività primaria dell'impianto stesso e, anche in presenza della suddetta autorizzazione, impegno a rimuovere le attrezzature in questione alla conclusione dell'attività di pertinenza;
 - d) impegno a fornire tempestivamente al competente ufficio comunale i dati e le notizie richiesti e a trasmettere entro e non oltre un mese dalla data di avvio dell'attività:
 - prospetto orario delle attività con relativi nominativi degli istruttori impegnati;
 - elenco numerico dei soci praticanti corredato della dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che gli stessi sono in possesso del certificato medico di cui ai Decreti del Ministero della Sanità del 18.02.1982 e 28.02.1983;
 - prospetto delle quote associative di iscrizione, se richieste;
 - documentazione della copertura assicurativa per i soci praticanti;
 - impegno a non sub concedere ad altro soggetto i giorni e le fasce orarie assegnate;
 - dichiarazione attestante la piena conoscenza degli obblighi del presente Regolamento, la cui inosservanza può dare luogo a revoca della concessione.

Art. 14 Disciplina delle tariffe

Per l'utilizzo della palestra gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria oraria. Le tariffe sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi seguenti.

Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione sostenuti dal Comune di Collarmele, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. La Giunta definisce annualmente, non oltre la data di deliberazione del bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.

Per i disabili e gli utenti in condizione di disagio socio-economico devono essere previste tariffe agevolate.

Le attività sportive scolastiche sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso. Sono del pari esenti dal pagamento di detta tariffa le manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate a scopo di beneficenza e le manifestazioni senza scopo di lucro. L'esenzione sarà formalizzata da apposite disposizioni del responsabile dell'ufficio comunale.

Si può stabilire con specifici provvedimenti la concessione gratuita per manifestazioni occasionali di particolare interesse pubblico e/o generale.

Le somme versate per il pagamento delle tariffe non danno diritto ad alcun rimborso, salvo che per la sospensione del servizio per i seguenti motivi non prevedibili:

- a) sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici;
- b) revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento del servizio per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento del servizio e sospensione delle attività a seguito di ordinanze sindacali;
- c) sospensione del servizio a seguito di eventi meteorologici di particolare intensità che impediscano l'utilizzo della palestra;
- d) organizzazione di manifestazioni di rilevante interesse.
- e) In detti casi, su richiesta dell'utenza, il rimborso avverrà in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio.

Art. 15 Modalità di pagamento delle tariffe

Gli utenti che svolgono le attività previste nel p.to 2 dell'art. 5 e che abbiano ottenuto la concessione per l'intero anno sportivo devono versare la tariffa in quote mensili entro la prima decade del mese di competenza. Se entro tale termine non hanno ottemperato al pagamento del corrispettivo non possono utilizzare l'impianto fino a quando non abbiano versato l'intera quota mensile. Trascorso inutilmente il termine di un mese essi decadono dal diritto d'uso e la disponibilità sopravvenuta della palestra viene assegnata, nel rispetto della graduatoria, ad altri utenti inseriti nell'apposito elenco o, in mancanza, a soggetti che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta.

Coloro che abbiano ottenuto la concessione della palestra per l'intero anno sportivo e che per circostanze o esigenze eccezionali non fruiscono dell'impianto possono essere esonerati dal pagamento della relativa tariffa a condizione che ne trasmettano tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale.

Il corrispettivo per l'utilizzo della palestra deve essere effettuato a mezzo bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Collarmele - Servizio di Tesoreria, con espressa indicazione della causale.

Gli utenti che richiedono la fruizione occasionale della palestra, fatta salva la effettiva disponibilità della stessa, devono inoltrarne richiesta con almeno una settimana di anticipo e vengono autorizzati previo versamento della tariffa stabilita.

Art. 16 Sospensione della concessione

Con semplice comunicazione al concessionario data con anticipo di almeno quindici giorni, ove le circostanze lo consentano, il competente organo comunale può sospendere temporaneamente la validità della concessione in uso della palestra nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per le ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art 5, nonché per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni

climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, la palestra non sia agibile e l'attività nella stessa venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'ufficio comunale preposto. Per le sospensioni nulla è dovuto né dal concessionario d'uso, né dall'Amministrazione.

Art. 17 Ritiro e revoca della concessione

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione, l'organo competente ha la facoltà di ritirare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

L'organo competente si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

Il competente organo comunale ha facoltà di ritirare la concessione d'uso quando il concessionario risulti:

- a) moroso nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) trasgressore delle norme del presente Regolamento;
- c) portatore di danni intenzionali o derivati da negligenza nell'utilizzo delle strutture e attrezzature della palestra.

Art. 18 Norme generali sulla vigilanza

Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione della palestra e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento. In particolare, il concessionario è tenuto a vigilare sull'uso dell'impianto, a far rispettare le norme regolamentari ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto stesso o all'attività che vi si svolge.

L'Amministrazione vigila sul corretto utilizzo e la buona conservazione della palestra.

La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione in relazione all'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul concessionario.

Art. 19 Manutenzione e pulizia della palestra

Il Comune deve mantenere la palestra nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e in genere di conservazione di ogni sua parte.

La pulizia della palestra spetta al concedente a proprie spese.

Art. 20 Cauzione

All'atto della concessione l'assegnatario dovrà presentare una cauzione a garanzia di risarcimento di eventuali danni. L'importo della cauzione è stabilito dalla Giunta.

Art. 21 Pubblicità commerciale

Nella palestra è consentita, nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, previo rilascio di specifica autorizzazione, la pubblicità commerciale, limitatamente alla durata della manifestazione o per un periodo più lungo sia all'interno che negli spazi esterni dell'impianto in parola. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora o audiovisiva.

Art. 22 Norme transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line. Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto. È espressamente abrogato il "Regolamento per la concessione in uso degli impianti ginnico-sportivi e del tempo libero "approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 28.12.2004.